

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

167.

19 FEBBRAIO 1974

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ESTERI (3^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1974

*Presidenza del Presidente
SCELBA*

Intervengono il Ministro della marina mercantile Pieraccini e il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pedini.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo e relativi Scambi di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973 » (1423).
(Esame).

Riferisce il presidente Scelba, in sostituzione del senatore Pecoraro, relatore alla Commissione, momentaneamente assente. Egli espone brevemente il contenuto dell'Accordo in titolo, che perfeziona e chiarisce i rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia in merito alle zone di pesca; tra le modifiche nessuna riguarda il rettangolo di pesca nel golfo di Trieste, che rimane aperto ai pescherecci di entrambi i Paesi. I miglioramenti riguardano l'assegnazione di due zone di pesca nuove in sostituzione di altre due già sfrutta-

te. L'Accordo concerne poi altre questioni particolari, tra cui quella relativa al tonnellaggio dei pescherecci, avendo le due parti concordato circa l'esigenza di aumentare lo sfruttamento delle zone di pesca mediante battelli di maggiori dimensioni. Resta ferma la graduale diminuzione dei permessi di pesca, dovuta al depauperamento ittico delle acque jugoslave.

Interviene quindi il ministro Pieraccini per auspicare una rapida conclusione dell'iter del provvedimento; successivamente l'oratore conclude dicendosi favorevole alla ratifica dell'Accordo.

La Commissione dà infine mandato al senatore Pecoraro di predisporre una relazione favorevole per l'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972 » (1467).
(Esame).

In sostituzione del senatore Pecoraro, riferisce il presidente Scelba, il quale riassume brevemente le clausole dell'Accordo in titolo, soffermandosi sugli aspetti salienti di esso, come ad esempio la clausola della nazione più favorita che sarà reciprocamente riconosciuta alle navi delle due parti. Dopo aver osservato che l'Atto è stato stipulato anche per esplicito desiderio della Cina popolare, il presidente Scelba fa cenno di aspetti particolari dell'accordo, raccomandandone l'approvazione.

Dopo brevi osservazioni del senatore Oliva e del ministro Pieraccini, il quale auspica l'urgente conclusione dell'*iter* del provvedimento, la Commissione autorizza il senatore Pecoraro a predisporre una relazione favorevole per l'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970 » (1414), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce il presidente Scelba (sempre in sostituzione del senatore Pecoraro). Dopo aver fatto presente che l'Accordo è stato stipulato da tre anni ed è stato anche approvato dalla Camera, egli chiarisce che esso riguarda la reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni concernenti la difesa. L'oratore, nell'auspicare la ratifica dell'Accordo, rileva che esso può rivelarsi utile per agevolare la cooperazione scientifica tra i Paesi aderenti alla NATO.

Interviene, quindi, il senatore Adamoli, il quale esprime l'opposizione del Gruppo comunista al ratificando Accordo, in coerenza con l'atteggiamento sempre mantenuto nei confronti del patto atlantico. Aggiunge, inoltre, che con provvedimenti di tale natura e portata il Governo si rivela scarsamente sensibile all'evoluzione della NATO.

Dopo una breve replica del senatore Brosio e del presidente Scelba, la Commissione dà mandato al senatore Pecoraro di predisporre una relazione favorevole per l'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

« Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea » (60), d'iniziativa del senatore Cifarelli
(Parere alla 2ª Commissione).

Il senatore Cassiani, estensore designato del parere, propone di dare parere favorevole, in conformità a quello già espresso nella seduta del 28 novembre 1972 su analogo disegno di legge a suo tempo presentato dal Governo. La Commissione concorda, incaricandolo di redigere il relativo parere.

« Modifica dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (1315), d'iniziativa dei senatori Segnana e Dalvit.

(Parere alla 10ª Commissione).

Su proposta del senatore Cassiani, estensore designato, la Commissione esprime parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente
OLIVA

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DEL PROFESSOR FABIO ANTONIO ROVERSI MONACO, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO NELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Il presidente Oliva dà la parola al professor Roversi Monaco, dopo averlo ringraziato per aver aderito all'invito rivoltagli dalla Commissione.

Il professor Roversi Monaco rileva preliminarmente che la soluzione del problema fondamentale, costituito dalla riorganizzazione dei Ministeri e dall'organizzazione amministrativa regionale, postula la soluzione di altri problemi, primo fra i quali l'adempimento del disposto dell'articolo 117 della Costituzione che prevede l'emanazione da parte dello Stato delle leggi-cornice, le quali, secondo il disegno del costituente, avrebbero dovuto rappresentare il perno dei rapporti tra Stato e Regioni, il punto di equilibrio tra il principio di autonomia regionale e quello di sovranità statale: la mancata emanazione di esse ha irrimediabilmente pregiudicato la soluzione dell'intero problema. Il legislatore regionale, in base all'articolo 17 della legge n. 281 del 1970, che

ha avallato l'anzidetta situazione determinatasi di fatto, è costretto a rinvenire nella legislazione vigente i principi fondamentali nelle singole materie — principi evidentemente non dinamici, come quelli che al contrario avrebbero dovuto costituire l'oggetto delle leggi-cornici — e per giunta sulla base delle disposizioni contenute nei decreti delegati di trasferimento, criticabili per più versi e per più ragioni.

L'oratore, dopo essersi rapidamente soffermato su talune delicate questioni (quali il problema dei rapporti tra Parlamento e Regioni, che a suo avviso merita un trattamento di privilegio solo in quanto il Parlamento adempia all'obbligo di emanare le leggi-cornici, la visione sorpassata e anacronistica a cui si ispira l'elencazione delle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione) tratta, in particolare, il problema della delega amministrativa alle Regioni. Premesso che il combinato disposto degli articoli 117, ultimo comma e 118, secondo comma della Costituzione rappresenta lo strumento per ampliare le competenze amministrative delle Regioni, senza ricorrere alla legge costituzionale, l'oratore sottolinea la differenza esistente tra l'istituto della delegazione, inteso in senso tecnico, ed il sistema di delegazione previsto dalla Costituzione. Nella delegazione, infatti, caratterizzata tra l'altro da una connotazione gerarchica che manca nel rapporto Stato-Regioni, è esclusa la possibilità di fenomeni di sub-delegazione che, al contrario, dovrebbero essere consentiti tra le Regioni e gli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione. Secondo la visione del costituente la Regione avrebbe dovuto essere un « ente programmatore », privo cioè di un vero e proprio apparato burocratico complesso ma destinato invece ad esercitare la attività esecutiva attraverso gli enti locali (che peraltro non dovrebbero identificarsi esclusivamente nei comuni e nelle province) i quali dunque, ben possono essere destinatari di subdelegazioni (oltre naturalmente a poterne essere destinatari diretti quando si tratti di materie di interesse esclu-

sivamente locale da parte dello Stato, a norma del primo comma dell'articolo 118).

L'oratore si sofferma quindi sulla assoluta necessità di procedere quanto prima ad una radicale riforma della legge comunale e provinciale, non solo perchè in tal modo le Regioni potrebbero finalmente attuare l'anzidetta delega agli enti locali di base, ma anche per meglio definire i compiti spettanti alla provincia: che a suo avviso, dovrebbero consistere in funzioni prevalenti di coordinamento a livello comunale.

Quanto al problema degli enti sovraregionali a carattere non territoriale, il professor Roversi Monaco, rilevato che la loro attività, laddove incida in settori di competenza regionale, comprime l'autonomia delle Regioni, dichiara tuttavia che anzichè ipotizzare la loro totale soppressione o la loro eventuale regionalizzazione (soluzioni entrambe eccessive), appare più conveniente lasciarne immutato l'assetto, immettendo cospicue rappresentanze regionali nella direzione di essi.

L'oratore esprime infine un giudizio critico sull'attuale tendenza delle Regioni alla creazione di società per azioni come strumento per il raggiungimento di obiettivi e risultati sociali: infatti il vantaggio rappresentato dalla indubbia duttilità operativa di esse è del tutto annullato dalla fuga di responsabilità e dalla sottrazione agli organi competenti della loro titolarità ad effettuare il controllo degli indirizzi politici.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Modica domanda al professor Roversi Monaco se, al fine di consentire alla Regione il libero esercizio della potestà legislativa, non convenga abbandonare il principio della pregiudiziale emanazione delle leggi-cornici — che, a suo avviso, può indurre addirittura il rischio di imbrigliare il legislatore regionale, come l'esperienza dei decreti delegati di trasferimento ha dimostrato — per una strada empirica, ma più sicura, quella di adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali, ai sensi delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Il deputato Franchi concorda invece nel ritenere che la mancata emanazione delle leggi-quadro abbia costituito nocumento per

le Regioni stesse, non consentendo di ovviare allo stato di confusione esistente.

Il presidente Oliva ritiene che, allo stato attuale, le Regioni abbiano modificato l'originario atteggiamento di diffidenza verso le leggi-cornice, la cui assenza ha costituito successivamente un troppo facile motivo di contestazione della legislazione regionale. Egli chiede, comunque, di vedere in quale forma concreta possa svolgersi una collaborazione del Parlamento all'attività legislativa delle Regioni.

Il deputato Caruso rileva che se si fosse condizionato l'avvio dell'ordinamento regionale all'emanazione delle leggi-cornice (peraltro non previste espressamente dalla Costituzione) si sarebbe perso di vista l'obiettivo fondamentale; vi sarebbe quindi stata, a suo giudizio, non una rinuncia al principio delle leggi-quadro, ma l'esigenza di superare le difficoltà insite nell'avvio dell'ordinamento regionale.

Il professor Roversi Monaco, pur riconoscendo che il travaglio della nascita delle Regioni ha indotto alle soluzioni empiriche ricordate, esprime forti dubbi che l'indirizzo di fatto determinatosi sia nel senso favorevole alle Regioni stesse. Egli, manifestato il timore che le norme legislative suddette non abbiano più attuazione, ribadisce l'inopportunità di una tale, non favorevole ipotesi. D'altro canto, prosegue l'oratore, pur non costituendo esse oggetto di una espressa previsione costituzionale, è fuor di dubbio che tali leggi rientrino nella logica del sistema e nell'intendimento del costituente.

Il senatore Modica pone quindi un quesito in relazione all'articolo 118 della Costituzione: se vi sia obbligo per le Regioni di delegare le proprie funzioni a comuni e province o se la Regione possa compiere una scelta in riferimento anche agli altri enti locali. Egli domanda inoltre se si debba tendere, in ogni modo, a superare la frammentazione settoriale della pubblica Amministrazione e recuperare, a livello orizzontale di comuni, province e Regioni, l'unicità della funzione amministrativa; processo che non avrebbe indubbiamente luogo ove le deleghe

delle Regioni avvenissero verso enti locali non rappresentativi.

A tale riguardo il presidente Oliva riconosce che la Costituzione privilegia indubbiamente i comuni e le province, mentre sussiste il dubbio circa l'esatta individuazione degli altri enti locali, di cui all'ultimo comma del citato articolo della Costituzione, quali ad esempio le camere di commercio, gli enti comunali di assistenza, gli enti provinciali per il turismo, i patronati scolastici e così via. Quanto all'esigenza di rivalutare le funzioni spettanti alla provincia (che, com'è stato osservato, non hanno dimensione sufficiente nei rapporti tra comuni e Regioni), egli si chiede se non sia possibile individuare nei comprensori, come ad esempio quelli dei comuni montani, un indirizzo di sviluppo per l'ente in questione.

Replicando, il professor Roversi Monaco riconosce che il problema degli enti locali non territoriali è indubbiamente complesso, anche in considerazione della posizione privilegiata riservata ai comuni ed alle province.

Il deputato Caruso pone la questione degli enti pubblici nazionali operanti in materie che formano oggetto della competenza delle Regioni e, quindi, il problema della regionalizzazione degli enti predetti; al riguardo, afferma che vi è una tendenza a trasferire le loro competenze alle Regioni, con la contestuale eliminazione degli enti stessi.

Il professor Roversi Monaco si dichiara non contrario alla soppressione degli enti in questione, sempre che essa non induca il rischio della loro riproduzione a livello regionale; ritiene perciò sostanzialmente preferibile la partecipazione delle Regioni alla gestione degli enti predetti.

Il Presidente cita, in argomento, il caso concreto degli enti di sviluppo, per i quali almeno per quelli a carattere pluriregionale, è stata riaffermata di recente la competenza dello Stato; analogamente, nel caso dell'Ente nazionale per il turismo, i decreti delegati hanno configurato un turismo internazionale che non può non rientrare nelle competenze dello Stato, per cui si sarebbe al riguardo proposto un diverso modello.

Dopo ulteriori precisazioni del professor Roversi Monaco, il presidente Oliva ringrazia l'oratore, dando atto dell'interesse suscitato dai temi trattati. Informa altresì che il professor D'Albergo, per sopravvenuti impegni, ha comunicato di non poter intervenire alla seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che la Commissione tornerà a riunirsi, giovedì 21, alle ore 9,30, per l'audizione dei professori Benvenuti e Guarino.

La seduta termina alle ore 19,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

- 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
e
9^a (Agricoltura)

Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Nuova autorizzazione di spesa per la difesa del suolo (498).
2. TOGNI ed altri. — Nuova autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere per la sistemazione e la difesa del suolo (632).
3. Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (1187).

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 17

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1973).

TANGA. — Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato (154).

ZUGNO ed altri. — Disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato collocati fuori ruolo (248).

TANGA. — Norme per il riconoscimento del servizio militare in carriera continuativa ai fini del trattamento di quiescenza del personale civile delle amministrazioni dello Stato (395).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato (620).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica

1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali (621).

CIRIELLI ed altri. — Determinazione dell'anzianità di servizio per i dipendenti del pubblico impiego (871).

RICCI. — Modifiche al primo e terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (892).

MURMURA. — Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune categorie di dipendenti statali (939).

CERAMI ed altri. — Norme in favore dei direttori di sezione statali (998).

PREMOLI. — Norme per la iscrizione agli albi professionali dei dirigenti ed impiegati civili dello Stato in quiescenza per applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1219).

ZUGNO. — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali (1239).

FORMA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati civili dello Stato in caso di passaggio di carriera (1326).

ZUGNO e SPIGAROLI. — Riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte del personale delle abolite imposte di consumo rimasto in servizio presso i Comuni di appartenenza o presso lo Stato alla data del 1° gennaio 1973, per il passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o per l'esodo volontario di cui agli articoli 18, 19 e 23

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (1339).

CENGARLE ed altri. — Modifiche all'articolo 5 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, e all'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, per la revisione del trattamento pensionistico di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato (774).

LIMONI. — Modificazioni delle norme relative alla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti (1068).

PACINI ed altri. — Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione (1430).

2. SPAGNOLLI ed altri. — Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FOLLIERI. — Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo (758).

2. MODICA ed altri. — Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali (790).

3. PIERACCINI ed altri. — Norme sui controlli delle Regioni sugli enti locali (801).

4. MODICA ed altri. — Norme per le associazioni consortili di comuni e province e per la programmazione economica e territoriale comprensoriale (1015).

5. SPAGNOLLI ed altri. — Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL (1151).

6. CAROLLO ed altri. — Riliquidazione delle pensioni dei segretari generali comunali e provinciali (877).

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

*Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 10 e 17**In sede redigente*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

PELLEGRINO ed altri. — Modifiche al Codice della navigazione (625).

PELLEGRINO ed altri. — Modifiche alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal Codice della navigazione (626).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale (1489).

ZUCCALA ed altri. — Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale (199).

2. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

II. Esame dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionali (1102).

2. NENCIONI ed altri. — Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità (16).

3. BARTOLOMEI ed altri. — Nuove norme contro la criminalità (1422).

4. ZUCCALA ed altri. — Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata (1497).

5. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di

famiglia (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 10**In sede deliberante***I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi (945).

2. Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (1360) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).**II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

ZUGNO ed altri. — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

*In sede referente***I. Esame dei disegni di legge:**

1. MURMURA. — Modificazioni all'ordinamento del tributo di soggiorno (427).

2. MODICA ed altri. — Provvedimenti straordinari per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali (566).

3. FILLIETROZ. — Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta (1245).

4. DE PONTI ed altri. — Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine (1148).

5. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (210).

6. ZICCARDI ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (475).

7. SEGNANA ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (511) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

8. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al testo unico delle leggi per l'imposta sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (1240).

9. SEGNANA ed altri. — Estensione agli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro delle norme del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relative alla valutazione del servizio militare ai fini del computo della pensione civile (879).

10. BALDINI ed altri. — Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (1322).

11. ARNONE ed altri. — Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi case popolari (1476).

12. SICA ed altri. — Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'edilizia economica e popolare (1490).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge.

1. Deputati SCOTTI ed altri. — Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1116) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. PATRINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di pri-

ma categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, ed all'articolo 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla disciplina degli emolumenti, dei rimborsi spese e del divieto di assumere obbligazioni, relativa agli esponenti aziendali (1243).

3. LEPRE ed altri. — Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (799).

4. VEDOVATO. — Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066, in materia di concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (1169).

5. ZUGNO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti (1165).

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 11

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica: audizione del vicedirettore generale dell'IMI, avvocato Astorre Oddi Baglioni, del presidente del CNEN, professor Ezio Clementel, nonchè del presidente dell'INFN, professor Claudio Villi.

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifica dell'articolo 694 del Codice della navigazione (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Abolizione, in materia di forniture, delle discriminazioni dovute alla nazionalità nei confronti dei paesi membri della CEE (947).

4. Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1096) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. FRACASSI. — Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti (994).

2. Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale (975).

II. Esame del disegno di legge:

BALDINI ed altri. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e della legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico (441).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARCORA ed altri. — Istituzione di un premio per l'abbattimento di bovini di peso superiore ai tre quintali (29).

2. ARTIOLI ed altri. — Provvedimenti per il rilancio della produzione zootecnica nazionale (661).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CIPOLLA ed altri. — Norme in materia di enfiteusi (1364).

2. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).

3. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

4. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

5. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

6. ARENA ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (336).

DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (583). (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (665).

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 10

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'industria saccarifera.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (664).

2. CIPELLINI ed altri. — Divieto dei concorsi e delle operazioni a premio (1290).

3. DAL FALCO. — Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, in favore della categoria degli artigiani tassisti (1370).

4. ABENANTE ed altri. — Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione (217).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

BARTOLOMEI ed altri. — Rilancio finanziario dell'articolo 19 della legge 27 ot-

tobre 1966, n. 910, e della legge 28 marzo 1968, n. 404, in tema di elettrificazione delle zone rurali (145).

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 10

Interrogazione.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. AVERARDI ed altri. — Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (375).

2. LEPRE ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende boschive, forestali, addette ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica montana e per gli operai addetti ai vivai forestali (64).

3. SEGNANA ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per operai dipendenti da aziende esercenti l'attività boschiva e dipendenti da segherie (1431).

4. PITTELLA. — Estensione ai lavoratori minatori e carpentieri delle previdenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di malattie professionali (663).

5. GARAVELLI ed altri. — Estensione della disciplina dell'apprendistato ad alcune categorie di invalidi civili (1193).

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 10**In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. LEGGIERI. — Istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria (1254).

2. DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Obbligatorietà della vaccinazione antirosolia per le minori degli anni nove e per alcune categorie di lavoratrici (980).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

LA ROSA ed altri. — Modifica dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517, riguardanti il collocamento a riposo di ufficiali sanitari e sanitari condotti (443).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia***Mercoledì 20 febbraio 1974, ore 17*

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 23*